



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03196 DEL SEN. ZAMBITO (res. n. 436 del 14 luglio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione alla riorganizzazione delle sedi delle conservatorie dei registri immobiliari ed, in particolare, di quella di Volterra, si evidenzia quanto segue.

Si rappresenta preliminarmente che l'attività di vigilanza sui servizi immobiliari del Ministero della giustizia è disciplinata dalla legge n. 52 del 27 febbraio 1985 che ha riordinato la materia contemplata nel libro sesto del codice civile.

L'art. 23 legge n.52/1985 prevede che “ *i conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche*” ed, il successivo art. 25 della Legge 52/1985, dispone che “ *I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze*”.

L'ulteriore, limitato, ambito di competenze affidato a questo Ministero in materia di vigilanza sui servizi immobiliari attiene alla previsione contenuta nell'art.64 della legge n.69/2009, secondo cui “*Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di*

pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento”.

Così delineato il perimetro della vigilanza ministeriale si evidenzia che le sedi dei servizi di pubblicità immobiliare non costituiscono un'articolazione territoriale del Ministero della giustizia.

Spetta, dunque, all'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del territorio) il compito di individuare le esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa ai fini della razionalizzazione delle sedi sul territorio.

Relativamente al richiamato concerto del Ministero della giustizia si rappresenta che, con riguardo alla sede di Volterra, non sussistono, allo stato, interlocuzioni con i competenti uffici di questo Dicastero finalizzate all'adozione di un decreto interdirigenziale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)